

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

62.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

PAG.	PAG.
Comunicazioni del presidente:	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> 3, 4	Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e depositi fiscali (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4809) 6
Prandini Onelio (PCI) 4	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> 7, 11, 13, 14 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	Bianchini Giovanni (DC) 10
Norme in materia di commercio su aree pubbliche (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4930);	Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> 7, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25
Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647) 4	Mattioli Gianni Francesco (Verde) 10, 17
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> 4, 6	Prandini Onelio (PCI) 18, 22
Bianchini Giovanni (DC) 6	Salerno Gabriele (PSI), <i>Relatore</i> 7, 10, 13 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25
Corsi Hubert (DC), <i>Relatore</i> 5	Scalia Massimo (Verde) 23
Prandini Onelio (PCI) 6	Strada Renato (PCI) 10, 13, 16, 23, 25

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

ROSSANA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'ufficio di presidenza, riunitosi nella giornata di ieri per deliberare il calendario dei lavori della Commissione fino alla sospensione dei lavori per le festività di fine anno, ha convenuto all'unanimità sul seguente calendario:

Giovedì 6 dicembre 1990:

ore 15 SEDE LEGISLATIVA

4809 (P.E.N.)

4930 ed abb. (ambulantato)

Martedì 18 dicembre 1990:

ore 14,30 Uffici di Presidenza congiunti X e XII (audizioni amianto)

ore 15,30 Interrogazioni

ore 16 (ed eventuale notturna) SEDE LEGISLATIVA

4809 (P.E.N.)

4930 ed abb. (ambulantato)

4929 ed abb. (saldi)

4716 ed abb. (etichettatura prodotti)

4521 ed abb. (piccole imprese, se effettivamente trasferito in sede legislativa)

4798 (Pubblici esercizi, se effettivamente trasferito in sede legislativa)

5290 (Riforma ENEA)

Mercoledì 19 dicembre 1990:

ore 8,30 (e pomeridiana ed eventuale notturna)

SEDE LEGISLATIVA

4809 (P.E.N.)

4930 ed abb. (ambulantato)

4929 ed abb. (saldi)

4716 ed abb. (etichettatura - prodotti)

4521 ed abb. (piccole imprese, se effettivamente trasferito in sede legislativa)

4798 (Pubblici esercizi, se effettivamente trasferito in sede legislativa)

5290 (Riforma ENEA)

SEDE REFERENTE

4653 (brevetti medicinali)

132 e abb. (cave e torbiere)

Giovedì 20 dicembre 1990:

ore 15 (ed eventuale notturna)

SEDE LEGISLATIVA

4809 (P.E.N.)

4930 ed abb. (ambulantato)

4929 ed abb. (saldi)

4716 ed abb. (etichettatura prodotti)

4521 ed abb. (piccole imprese, se effettivamente trasferito in sede legislativa)

4798 Pubblici esercizi, se effettivamente trasferito in sede legislativa)

5290 (Riforma ENEA)

L'ufficio di presidenza ha altresì convenuto all'unanimità di concludere la discussione del disegno di legge n. 4809 (PEN), con il voto finale, entro la giornata di giovedì 20 dicembre. A tal fine ho predisposto il seguente schema di ripartizione del tempo complessivo disponibile, impegnativo per i lavori della Commissione: Totale ore disponibili discussione articoli ed emendamenti riferiti, ordini del giorno dichiarazioni di voto: ore 12

Interventi del relatore e del Governo: ore 1,15

Interventi dissenzienti: min. 30

Interventi della Presidenza: min. 45

Svolgimento operazioni materiali di voto: min. 30

Tempo residuo: ore 9

Ripartizione 9 ore tra i gruppi *ex* articolo 24, commi 6 e 7, del regolamento:

	min.	min.
DC	:20 +	110,8
PCI	:20 +	74
PSI	:20 +	47,6
MSI-DN	:20 +	16,5
PRI	:20 +	10,1
SIN. IND.	:20 +	9,9
MISTO	:20 +	7,1
PSDI	:20 +	6
VERDE	:20 +	5,6
PLI	:20 +	5
FE	:20 +	4,5
DP	:20 +	2

La presentazione degli emendamenti dovrà avvenire, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del regolamento, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Avverto peraltro che, qualora la discussione del provvedimento non riesca a concludersi entro il termine stabilito nel calendario, e cioè entro il 20 dicembre, l'ufficio di presidenza procederà, contestualmente all'approvazione del nuovo calendario, alla nuova ripartizione del tempo complessivo disponibile; in tale caso, la presentazione degli emendamenti dovrà

avvenire entro l'effettiva riunione dell'ufficio di presidenza in questione.

Resta inteso che se del caso si procederà, anche in relazione alle sedute dell'Assemblea, a sedute supplementari o notturne. Faccio altresì presente che è rimessa alla valutazione del presidente l'opportunità di procedere a un nuovo riparto dei tempi non usufruiti dai gruppi aventi titolo.

ONELIO PRANDINI. Faccio presente di aver appreso questa mattina che i lavori dell'Assemblea saranno particolarmente impegnativi per la settimana che va dal 16 al 19 dicembre prossimi. Non intendo cambiare opinione rispetto a quanto è stato deciso dall'ufficio di presidenza ma è chiaro che si renderà necessario valutare in modo più flessibile i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. È proprio per questo motivo che ci eravamo riservati la possibilità di lavorare in fasce di orario notturne. Si tratta di eventualità tutte da verificare e da praticare affinché la Commissione possa essere messa in grado di esprimere un voto conclusivo sul provvedimento relativo al Piano energetico nazionale entro la data del 20 dicembre.

Qualora ciò non fosse possibile sarà convocata un'apposita riunione dell'ufficio di presidenza che deciderà in che modo proseguire l'iter di discussione. A differenza, però, di quanto abbiamo fatto finora, gli emendamenti dovranno essere presentati entro i termini indicati, rimanendo sempre aperta, ovviamente, la possibilità per il Governo di presentarne altri in qualsiasi momento.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di commercio su aree pubbliche (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4930); e della proposta di legge Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del

disegno di legge: « Norme in materia di commercio su aree pubbliche »; già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ravaglia ed altri: « Nuove norme contro l'abusivismo commerciale ».

Ricordo che, nella seduta del 31 ottobre scorso, la nostra Commissione aveva deliberato di assumere come testo base il disegno di legge n. 4930, che era stato conseguentemente inviato alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Comunico, che la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 15 novembre 1990, il seguente parere: « Parere favorevole, con le seguenti condizioni: all'articolo 2 riformulare i commi 3 e 4 distinguendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante nell'ambito della regione, che può rientrare nelle competenze della regione stessa, dall'autorizzazione all'uso delle aree pubbliche, che rientra nell'esclusiva competenza comunale; gli articoli 3, 4, 5 e 7 siano riformulati in norme di principio concernenti le relative materie, al fine di salvaguardare la competenza legislativa primaria, in materia di fiere e mercati, delle regioni e quanto previsto, in ordine ai rapporti tra regioni ed enti locali, dalla legge 8 giugno 1990 n. 142; l'articolo 6 sia riformulato prevedendo che le sanzioni amministrative previste vengano articolate al fine di assicurarne un'applicazione differenziata in relazione alle diverse tipologie dei comuni e che nel medesimo articolo venga prevista una sanzione, eventualmente di natura penale, per l'esercizio abusivo del commercio nella forma di ambulante ».

HUBERT CORSI, *Relatore*. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, ma con alcune condizioni che, se accolte, imporrebbero determinate modifiche al testo del disegno di legge, il quale sarebbe così soggetto ad una terza lettura. Pare tuttavia al relatore che le questioni sollevate possano essere risolte in chiave interpretativa. La legge n. 398 del 1976, infatti, già prevede che siano le

regioni a formulare direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva nonché della capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, mentre spetta ai comuni la competenza al rilascio delle relative autorizzazioni. Tali autorizzazioni, occorre ricordarlo, potevano riguardare anche più regioni, essendo valide per province limitrofe. Questo sistema ha però tradito le attese iniziali, non essendosi verificato, nella concreta applicazione, il collegamento fra le direttive regionali e le iniziative dei singoli comuni.

Il disegno di legge al nostro esame, allo scopo di apportare le modifiche, rese necessarie dall'esperienza, all'attuale regime, propone perciò di conferire alle regioni, in relazione alle disponibilità preventivamente fornite dai comuni, il potere di determinare il numero complessivo delle autorizzazioni, intese come possibili abilitazioni all'esercizio in astratto, rimanendo sempre in concreto necessaria l'autorizzazione dei singoli comuni all'uso delle aree pubbliche; autorizzazione, quest'ultima, che rientra nell'esclusiva competenza comunale e che potrà essere autonomamente regolamentata sulla base dei criteri eventualmente stabiliti dalla regione.

Peraltro, la competenza regionale al rilascio delle autorizzazioni è limitata ai casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e d), cioè ai casi in cui l'autorizzazione è valida per l'intero territorio regionale. Sarà eventualmente compito delle regioni regolare i rilasci, sulla base della programmazione in precedenza approvata, definendo altresì con i comuni stessi, nel rispetto dell'autonomia istituzionale, le forme di collaborazione idonee a garantire la snellezza nelle procedure amministrative nonché il rispetto dei limiti e dei vincoli di programmazione del settore. Nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'autorizzazione è invece rilasciata dal sindaco, considerato che il suo ambito di validità è limitato al solo territorio comunale. Ritengo che tale sistema consenti-

rebbe, nel rispetto delle rispettive sfere di autonomia istituzionale e nel quadro di collaborazione profilato dalla legge n. 142 del 1990, una più efficace programmazione, nonché il raggiungimento di un adeguato equilibrio tra il commercio ambulante e le altre forme distributive.

Per quanto riguarda le osservazioni contenute nel parere della I Commissione, relative agli articoli 3, 4, 5 e 7, ritengo che questi, nell'attuale formulazione, non costituiscano altro che norme di principio concernenti le relative materie; in merito all'articolo 6, riguardante le sanzioni, è a mio avviso sufficiente l'attuale previsione che, combinando sanzioni amministrative comprese tra un minimo ed un massimo, già consente la loro articolazione al fine di assicurarne un'applicazione differenziata in relazione alle diverse tipologie comuni.

In definitiva, il disegno di legge dispone che le regioni rilascino autorizzazioni all'esercizio del commercio valide per l'intero territorio regionale, senza con questo intendere che tali enti possano in alcun modo disporre delle aree comunali. I poteri previsti negli articoli 3, 4, 5 e 7 del provvedimento dovranno trovare attuazione nel rispetto delle competenze comunali: qualora — come nel caso degli orari dell'attività di vendita in forma ambulante — ciò non avvenisse, si dovrà disporre in tal senso anche alla luce di quanto disposto dalla legge n. 142 del 1990. Spetterà agli UPICA stabilire la graduazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 del provvedimento. Sulla base di questa corretta interpretazione, il testo legislativo proposto sembra già in linea con le condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali. Pertanto, in qualità di relatore, invito la Commissione a valutare la possibilità di richiedere alla I Commissione il riesame del parere, per verificare la possibilità (anche alla luce dei chiarimenti esposti, che potrebbero avere una più evidente esplicitazione tramite provvedimenti amministrativi) di rimuovere il vincolo posto dalle condizioni. In tal modo sulla base di un nuovo parere non condizionato ed eventualmente previa presentazione di un ordine del giorno interpretativo delle per-

plexità insorte si renderebbe possibile l'approvazione definitiva del testo pervenuto dal Senato.

ONELIO PRANDINI. Condivido la proposta dell'onorevole Corsi — al quale va il mio apprezzamento — di richiedere alla Commissione affari costituzionali il riesame del suo parere condizionato. Anch'io ritengo, infatti, che la I Commissione abbia attribuito al disegno di legge alcuni significati che questo, in realtà, non presenta. L'accoglimento della proposta del relatore, oltretutto, ci consentirebbe di accelerare notevolmente la definitiva approvazione del provvedimento.

GIOVANNI BIANCHINI. Desidero manifestare il mio apprezzamento per le parole pronunciate dall'onorevole Corsi, condividendo la sua proposta di richiedere alla Commissione affari costituzionali il riesame del parere espresso.

Voglio ricordare che anche in altre circostanze la I Commissione ha dato pareri condizionati con riferimenti del tutto discutibili. Si tratta di un metodo che va sottolineato al fine di ricordare il ruolo che ogni Commissione è chiamata a svolgere nell'ambito del lavoro parlamentare.

In tal senso condivido quanto proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di chiedere il riesame del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, nei termini esposti dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, auto-produzione e disposizioni fiscali (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: « Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 aprile 1990.

Proseguiamo nella discussione del disegno di legge.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato gli articoli dall'1 al 19.

Comunico che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Alla contitolarità della concessione di coltivazione si applica l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

19. 01.

Il Governo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Si tratta di una modifica che si rende necessaria dopo l'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 8, relativo alla concessione di coltivazione.

Ricordo che l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221 regola il permesso di accedere alla concessione di coltivazione di idrocarburi, disciplinando altresì il concetto di contitolarità.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo, 19.01 accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

TITOLO III

NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI E PER LE IMPRESE ELETTRICHE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 20.

(Norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli enti locali).

1. Il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dai seguenti:

« È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, ripotenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle sud-

dette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel; in ogni caso il prezzo di cessione all'Enel non potrà essere superiore a quello stabilito dal regime tariffario nel quale rientra l'impresa o una sua consociata. In caso di mancato accordo fra le parti i prezzi relativi alle suddette convenzioni sono stabiliti dal CIP ».

2. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1 e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministrero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio ».

4. È abrogato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 20, sostituire la rubrica con la seguente: (Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali).

20.5.

Strada, Minozzi, Cherchi.

All'articolo 20, comma 1 primo capoverso, dopo le parole costituite in forma societaria, per uso aggiungere le seguenti dei soci.

20.12.

Caveri.

All'articolo 20, comma 1, primo capoverso sopprimere, le parole numeri 1) e 3).

20.1.

Il Relatore.

Articolo 20, comma 1, secondo capoverso, cancellare le parole o nuovi impianti.

20.6.

Strada, Cavagna, Minozzi.

All'articolo 20, comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole da tenendo conto della compatibilità fino alla fine del capoverso medesimo.

20. 2.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 1, alla fine del secondo capoverso aggiungere il seguente periodo Tale autorizzazione è rilasciata a condizione che la quota di autoconsumo di energia non sia inferiore al 50 per cento della produzione totale di energia elettrica.

20. 7.

Strada, Prandini, Cavagna.

All'articolo 20, comma 1, al terzo capoverso, sostituire le parole: in ogni caso il prezzo di cessione all'ENEL non potrà essere superiore a quello stabilito dal regime tariffario nel quale rientra l'impresa o una sua consociata con le seguenti: condizioni e corrispettivi per l'energia elet-

trica prodotta per conto terzi saranno concordati tra le parti. Nella formulazione del prezzo, di tipo binomio, si terrà conto sia di una adeguata remunerazione degli investimenti sia del rimborso dei costi di esercizio, di manutenzione e di combustibile.

20. 3.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 1, alla fine del terzo capoverso sostituire le parole In caso di mancato accordo tra le parti i prezzi relativi alle suddette convenzioni sono stabiliti dal Cip *con le seguenti* I prezzi relativi alle suddette convenzioni sono stabiliti al CIP sulla base del principio del costo evitato dall'ENEL, nel medio e lungo termine, per produrre la stessa quantità di energia.

20. 8.

Strada, Minozzi, Cherchi.

All'articolo 20 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, è prorogato al 31 dicembre 2007.

20. 9.

Napoli.

All'articolo 20, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: *2-bis.* Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, è prorogato al 31 dicembre 2002.

20. 10.

Provantini, Cherchi, Bianchini.

All'articolo 20, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le forniture di energia elettrica previste all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso provvedimento sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A

quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi 6 anni.

20.4.

Napoli, Provantini, Cellini, Bianchini.

All'articolo 20, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta in materia di produzione, trasformazione e trasporto di energia elettrica, alla cui autorizzazione è subordinata l'utilizzazione fuori dal territorio regionale dell'energia ivi prodotta da parte dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo e del primo comma dell'articolo 23.

20. 11.

Caveri.

All'articolo 20, comma 4, aggiungere alla fine la seguente frase È altresì abrogato il limite del 70 per cento di cui al numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643

20. 13.

Il Relatore.

Avverto altresì che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 20, comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole individuata ai sensi dell'articolo 2359, comma, 1° n. 1) e 3) *del codice civile.*

20. 14.

Il Governo.

All'articolo 20 comma 1, secondo capoverso sostituire la parola riferimento *con la seguente* potenziamento.

20. 15.

Il Governo.

All'articolo 20, comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole in ogni caso il prezzo di cessione all'ENEL non potrà essere superiore a quello stabilito dal regime tariffario nel quale rientra l'impresa o una sua consociata. In caso di mancato accordo fra

le parti i prezzi relativi alle suddette convenzioni sono stabiliti dal CIP con le seguenti i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoreamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal CIP in base al criterio dei costi evitati.

20. 16.

Il Governo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritiene superfluo il riferimento all'articolo 2359 del codice civile (norma che poteva far immaginare una società non controllata dal punto di vista del pacchetto azionario) e ne propone la soppressione; in questo modo si rende il ministro dell'industria titolare dell'autorizzazione all'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti previsti.

Per quanto riguarda la questione del prezzo si propone di far definire al CIP, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prezzi relativi alla cessione ed alla produzione per conto dell'ENEL, con cadenza almeno biennale, in base al criterio dei costi evitati. Infine, il Governo propone una modifica puramente formale al secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 20.

Si tratta di modifiche sulle quali il Governo si rimette alla Commissione, e che comunque ricomprendono gli altri emendamenti presentati all'articolo 20.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Non voglio dare l'impressione di rallentare l'approvazione del provvedimento al nostro esame, desidero però far rilevare che non ho potuto valutare gli emendamenti del Governo, che sono stati presentati solo adesso.

Nel mio emendamento 20.3 si propone che il prezzo sia stabilito d'intesa tra le due parti, mentre con l'emendamento del Governo 20.16 verrebbe introdotta una competenza del CIP in materia. Non sono in grado, al momento, di giudicare quale

dei due testi sia preferibile, pertanto riterei opportuno accantonare l'esame dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti, per avere il tempo di riflettere più attentamente sulla questione.

RENATO STRADA. Ritengo che gli emendamenti presentati dal Governo contengano spunti molto interessanti e recepiscano, nella sostanza, gran parte delle proposte di modifica che erano state presentate dal gruppo comunista. Crediamo che ciò rappresenti un importante passo avanti, soprattutto per quanto riguarda la definizione dei prezzi.

Riteniamo che si debba tener presente l'esigenza manifestata dal relatore di sospendere l'esame dell'articolo 20 per consentire una più compiuta valutazione del testo degli emendamenti. Desidero comunque far presente al relatore che l'emendamento del Governo 20.16, il quale demanda al CIP la definizione dei prezzi, non fa altro che tradurre nei fatti quanto già stabilito dall'articolo 15 del disegno di legge: si tratta di una scelta apprezzata dai consumatori e che anche a nostro parere costituisce una positiva innovazione.

GIOVANNI BIANCHINI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, concordo con la proposta avanzata dal relatore di accantonare per il momento l'esame dell'articolo 20, per consentire un più meditato approfondimento degli emendamenti ad esso presentati. Riteniamo che le proposte di modifica presentate dal Governo siano di notevole interesse e possano essere apprezzate, ferma restando comunque l'opportunità di svolgere su di esse un momento di riflessione.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Associandomi alle dichiarazioni a sostegno della richiesta di accantonamento avanzata dal relatore, colgo l'occasione per affermare che gli emendamenti presentati dal Governo sono davvero molto interessanti ed in larga misura corrispondono alle intenzioni del gruppo verde.

Con l'occasione, desidero anche richiamare l'attenzione dei colleghi sull'episodio

avvenuto ieri, quando per un solo voto non è stato approvato il testo che prevedeva una salvaguardia di carattere sanitario in relazione alle possibili conseguenze derivanti dall'attività degli impianti geotermici. Ritengo che sia stata sottovalutata la gravità del problema e credo che dimostreremo senso di responsabilità se troveremo il modo di inserire nel testo la previsione di una tutela di carattere sanitario, prima di concludere definitivamente l'esame della parte relativa agli affluenti radioattivi delle sorgenti geotermiche.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane quindi stabilito l'accantonamento dell'articolo 20.

(Così rimane stabilito).

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Mattioli, comprendo il senso del suo appello: vedremo in seguito come il relatore, il Governo ed i vari gruppi presenti nella Commissione vorranno affrontare tale problematica.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

*(Società commerciali
e imprese elettriche degli enti locali).*

1. In mancanza di accordo tra le parti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, espone con proprio decreto la concessione di cui all'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dall'Enel alle aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

2. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono

trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione e all'Enel che li inviano entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.

3. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 2 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(Imprese elettriche degli enti locali).

1. Alle imprese elettriche degli enti locali che abbiano presentato domanda di concessione entro il termine del 12 dicembre 1964, previsto dalla normativa allora vigente, l'Enel rilascerà la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Ente Nazionale e l'Organizzazione di categorie delle imprese minori.

2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; lo stesso Ministro, sentite le parti, determinerà con proprio decreto le condizioni, relative alla convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione-quadro devono essere indicati i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 e le cause di decadenza delle concessioni; la convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.

3. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

4. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ed espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'Organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di decadenza o di rinuncia, i beni ed i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data del decreto ministeriale di trasferimento con le modalità e con gli indirizzi previsti dal D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 338, intendendosi però i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.

5. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto dai commi precedenti.

6. Tra l'Ente e gli Enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'ossequio delle condizioni e modalità in quanto applicabili di cui all'articolo 32 della presente legge.

7. Sono abrogati l'articolo 1, numero 5 e l'articolo 2, numero 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670.

21.1.

Strada, Cherchi, Cavagna.

All'articolo 21, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Alle imprese elettriche degli Enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4 n. 5 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 l'ENEL rilascerà la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'ENEL e l'Organizzazione di categoria delle imprese interessate.

1-bis. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; lo stesso Ministro, sentite le parti, emanerà, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342, nonché le cause di decadenza delle concessioni; la convenzione-quadro dovrà anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, la cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.

1-quer. In mancanza di accordo tra l'ENEL e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'ENEL e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente comma tra l'ENEL e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

1-quinquies. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'ENEL e l'Organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché

nei casi di decadenza o di rinuncia, i beni e rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'ENEL dalla data del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963 n. 138 intendendosi, però, i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.

1-sexies. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4 dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 1 luglio 1966 n. 509 quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.

1-septies. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli Enti locali concorrono con l'ENEL, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643.

1-octies. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'ENEL alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente comma.

1-novies. Tra l'ENEL e gli Enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità in quanto applicabili, di cui all'articolo 32 della presente legge.

1-decies. Sono abrogati l'articolo 1 n. 5 e l'articolo 2 n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962 n. 1670 nonché l'articolo 4 n. 5 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1968 n. 36.

21.2.

Il Governo.

All'articolo 21, comma 2 dopo le parole legge 4 marzo 1958 n. 191 aggiungere le seguenti e, per le imprese degli enti locali,

delle disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

21.3.

Il Governo.

All'articolo 21, comma 2, sopprimere le parole e all'ENEL.

21.4.

Strada.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo valuta positivamente il contenuto dell'emendamento Strada ed altri 21.1, tuttavia propone una riscrittura del comma 1, allo scopo di consentire una migliore lettura del testo. Anche l'emendamento 21.3, con il quale si propone una modifica del comma 2 dell'articolo 21, ha più che altro una funzione di coordinamento; a parere del Governo dovrebbe invece rimanere immutato il comma 3.

PRESIDENTE. Ho il dovere di far presente al collega Strada che il suo emendamento all'articolo 21 implica un problema di verifica da parte della Commissione affari costituzionali, pertanto dovremo votarlo in linea di principio al fine di richiedere il prescritto parere.

Anche sull'emendamento presentato dal Governo, in sostituzione dell'articolo 21, non possiamo che deliberare in linea di principio; in caso di accoglimento richiederemo il parere della V Commissione.

RENATO STRADA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 21.1 avendo il Governo recepito il contenuto della nostra proposta.

GABRIELE SALERNO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 21.2 e 21.3 del Governo, nonché sul 21.4 presentato dall'onorevole Strada.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi rimetto alle decisioni della Commissione sull'emendamento Strada 21.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 21.2 del

Governo sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 21.3 del Governo sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Strada 21.4, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole ed il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Gli emendamenti 21.2 e 21.3 saranno subito trasmessi alle Commissioni I e V per l'espressione dei prescritti pareri, in attesa dei quali rimane pertanto accantonata la votazione dell'articolo 21.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate).

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.

2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio

tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel.

4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni.

5 Il prezzo della cessione, dello scambio, della produzione per conto terzi di energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 e dei relativi servizi di vettoriamento e di permuta, salvo che si tratti di rapporti tra soggetti privati, è fissato da apposita convenzione stipulata tra l'Enel e le associazioni di categoria. In caso di mancato accordo, tali prezzi sono stabiliti dal CIP assicurando un prezzo incentivante nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili.

6. È abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Signor presidente, proporrei di accantonare per il momento l'esame dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito l'accantonamento dell'articolo 22.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Autoproduzione di energia da parte di consorzi).

1. All'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende speciali di cui all'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è consentita, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive, la libera circolazione dell'energia elettrica prodotta a mezzo degli impianti di cui all'articolo 22 della presente legge.

2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni.

3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto nel comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

(Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili assimilati).

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 22 della pre-

sente legge, oltre agli usi previsti al comma 1 dell'articolo 20 della presente legge, è consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende speciali di cui all'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.

2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentite le Regioni.

3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto nel comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

23. 1.

Il Governo.

All'articolo 23, sopprimere il comma 2.

23.2.

Strada, Cavagna, Minozzi.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Signor presidente, chiedo una breve sospensione della seduta che ci consenta di valutare il contenuto dell'emendamento testé presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del relatore, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,20, è ripresa alle 16,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 23.1 e parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 23.2.

RENATO STRADA. A seguito della presentazione, da parte del Governo, dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 23, ritiro l'emendamento 23.2, di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 23.1, interamente sostitutivo dell'articolo 23, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Diritto di prelazione
sulle concessioni idroelettriche).

1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel ai sensi dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. È abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel ai sensi dell'articolo 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.

5. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 24, aggiungere il seguente comma:

6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'articolo 8, punto 4 della legge 5 luglio 1990 n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto su istanza del concessionario con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sentito l'ENEL per un periodo massimo di 30 anni.

24. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24.1, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FISCALI

ART. 25.

(Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi).

1. L'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazione dalla legge 27 novembre 1982 n. 873, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996.

3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previ-

sto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la dilazione totale non può comunque superare i trenta giorni.

4. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 25.

25.1.

Scalia, Mattioli.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Condivido il parere contrario espresso dal relatore.

GIANNI MATTIOLI. Intendo sottolineare come non abbia alcun senso l'inserimento dell'articolo 25 (e analogo discorso vale per l'articolo 27) nel testo di un disegno di legge riguardante una materia ad esso totalmente estranea. Se il ministro dell'industria, nel continuo tentativo di rendersi simpatico all'industria petrolifera, voleva farle un gigantesco regalo, non comprendo perché non abbia avuto il coraggio di inserire tali disposizioni nel disegno di legge finanziaria oppure in un provvedimento apposito, anziché nasconderle all'interno di un disegno di legge che ha tutt'altro significato.

D'altra parte, l'ipocrisia del ministro è purtroppo un dato ricorrente nella sua azione politica, dal momento che ha anche inserito in modo surrettizio in un provve-

dimento per il risparmio energetico alcune norme che hanno in realtà lo scopo di favorire il rilancio dell'energia nucleare, per il quale egli nutre un forsennato interesse.

Ritengo che siano decisamente da censurare tali comportamenti poco lineari assunti da parte di un uomo di Governo. Nel caso in esame, quindi, oltre al merito delle norme appare sgradevole il metodo utilizzato per proporle. Inoltre non si comprende perché, in una situazione di difficoltà di approvvigionamento, debba essere favorito l'ENI rispetto ad altri produttori petroliferi. Ritengo, comunque, che non sia questo il punto centrale: le compagnie petrolifere hanno finora raccolto profitti giganteschi, per cui non si vede perché dovrebbero ricevere ulteriori apporti. Se si volesse puntare seriamente ad un miglioramento delle condizioni dell'approvvigionamento petrolifero, sarebbe certamente più utile incentivare in qualche modo l'evoluzione delle strutture di raffinazione, che da un punto di vista tecnologico presentano un notevole ritardo, il quale costituisce a sua volta la fonte di un aggravio dei costi, che poi si scarica sulla collettività.

Ripeto, sia per una questione di metodo, sia di merito crediamo che si debba avere il coraggio politico di arrivare alla soppressione di questo articolo; altrimenti il testo del provvedimento risulterebbe scorretto.

Colgo l'occasione per precisare che, per quanto riguarda gli « apprezzamenti » nei confronti del ministro dell'industria, mi guardo bene dall'associare alla figura del ministro quella del sottosegretario Fornasari, anche se mi rendo conto che quest'ultimo dovrà assumere le difese del ministro.

ONELIO PRANDINI. Il gruppo comunista condivide le considerazioni svolte ora dal collega Mattioli. Più volte abbiamo sottolineato l'opportunità di affrontare e risolvere questo problema concreto.

Come abbiamo fatto altre volte, esprimiamo il nostro dissenso nei confronti della posizione del ministro dell'industria che ostinatamente ha voluto inserire nel provvedimento in discussione la risolu-

zione del problema della parificazione delle imposte fiscali per i petrolieri e per le compagnie petrolifere, che hanno un trattamento diverso in alcuni paesi europei.

Ribadiamo il nostro giudizio negativo sull'articolo 25, nonché sulle modalità di copertura previste dal successivo articolo 31. Con il semplice rincaro dell'imposta petrolifera infatti non ci si fa carico della mancata entrata finanziaria che si verrà a determinare con l'approvazione dell'articolo 25.

Il gruppo comunista si asterrà dal votare questo articolo, che tende ad affrontare un problema che comunque esiste a fronte dell'attuale realtà europea. Riteniamo che si tratti di questione da risolvere, ma in forma diversa da quelle indicate nell'articolo 25. Cogliamo dunque l'occasione per invitare il Governo a rivedere le modalità di copertura proposte dal successivo articolo 31. Altrimenti arriveremo a proporre passaggi diversi dall'eventuale soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 25 è stato presentato un solo emendamento interamente soppressivo (il 25.1 degli onorevoli Scalia e Mattioli, non accettato dal relatore né dal Governo) pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(È approvato).

L'emendamento Scalia 25.1 si intende pertanto respinto.

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 26.

(Promozione del teleriscaldamento da cogenerazione).

1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, coi modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, è sostituito dal seguente:

È assoggettato all'imposta di consumo, nella misura di lire 30 al metro cubo, il gas metano usato come combustibile. Tale imposta non si applica al gas impiegato nel processo di produzione di beni da parte di imprese industriali, artigiane ed agricole, cui è assimilato, ai medesimi effetti, l'uso del gas metano per l'attività alberghiera. Nel processo di produzione devono intendersi ricomprese, oltre alle attività rientranti nel ciclo produttivo, le attività che possono essere considerate parti integranti del processo industriale. Le suddette attività verranno definite ed aggiornate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro delle finanze. L'uso del gas metano negli esercizi di ristorazione e nella produzione di acqua calda non utilizzata in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi rientra nel campo di applicazione dell'imposta.

2. Fino al 31 dicembre 1996, tra gli impieghi delle imprese industriali di cui al comma 1 deve ritenersi incluso l'utilizzo del gas metano per la produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione, con potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza, anche erogati a mezzo di reti urbane di distribuzione gestite nelle forme di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, o in regime di concessione amministrativa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 26.

26. 4.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26.

(Promozione del teleriscaldamento da cogenerazione).

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi

industriali si applica al gas metano impiegato nel processo di produzione di beni da parte di imprese industriali, artigiane ed agricole, cui è assimilato, ai medesimi effetti, l'uso del gas metano per l'attività alberghiera. Nel processo di produzione devono intendersi ricomprese, oltre alle attività che possono essere considerate parti integranti del processo industriale. Le suddette attività verranno definite ed aggiornate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro delle finanze. L'uso del gas metano negli esercizi di ristorazione e nella produzione di acqua calda non utilizzata in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi assoggettato alla imposta nella misura prevista per il gas metano consumato per usi civili.

2. Fino al 31 dicembre 1996, è escluso dalla tassazione il gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione, con potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza, anche erogati a mezzo di reti di distribuzione gestite nelle forme di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, o in regime di concessione amministrativa.

26. 5.

Il Governo.

All'articolo 26, sopprimere il comma 2.

26. 1.

Strada, Prandini, Minozzi.

All'articolo 26, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con riferimento a quanto previsto dal decreto-legge 21 luglio, 1990, n. 192 articolo 6 comma 3 deve ritenersi escluso dall'imposta di consumo il gas metano usato come combustibile per la produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione, con potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza, erogati a mezzo di reti urbane

di distribuzione gestite nelle forme di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, o in regime di concessione amministrativa.

26. 2.

Strada, Pradini, Garavini.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che in conseguenza della condizione espressa nel parere della Commissione bilancio, si dovrà procedere alla soppressione dell'articolo 26 come suggerito dall'emendamento del relatore 26.4.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per risolvere i problemi sottesi all'articolo 26 (del quale la Commissione bilancio chiede la soppressione) il Governo presenta un nuovo testo dell'articolo medesimo. Naturalmente mi rendo conto che esiste un problema di ordine procedurale, per cui in caso di accoglimento, la Commissione bilancio dovrà esprimere un nuovo parere su questo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 26. Affido pertanto alla sapienza del presidente Viscardi e della Commissione questo tipo di valutazione. Credo, però, che il testo proposto dal Governo riuscirà a far superare le preoccupazioni che hanno motivato il parere contrario della Commissione bilancio.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Credo di poter esprimere parere favorevole al nuovo testo dell'articolo 26 così come proposto dall'emendamento del Governo 26.5.

Propongo però di accantonarne momentaneamente l'esame anche per valutare la compatibilità degli emendamenti presentati precedentemente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che accantoniamo l'esame dell'articolo 26.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(*Aliquote della produzione corrisposte allo Stato*).

1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, purché gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.

2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attività previste nel comma 1 ed è cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 28.

3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

4. L'esonero è concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.

5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.

6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonché l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.

7. Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed esple-

tata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1.

9. La verifica di cui al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 27.

27. 1.

Scalia, Mattioli.

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

ART. 27.

(Destinazione delle aliquote della produzione corrisposte allo Stato).

1. Il valore delle aliquote del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dal 1° gennaio 1991 è così ripartita:

a) il 50 per cento ai titolari di concessione di coltivazione, purché gli importi corrispondenti siano reinvestiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca

esclusiva di idrocarburi liquidi o gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale;

b) il 50 per cento alle regioni interessate territorialmente, con l'obbligo di destinazione ad interventi di tutela ambientale e di sviluppo economico e produttivo delle province nel cui territorio si svolge l'attività o adiacenti ai giacimenti siti nel mare territoriale o nella piattaforma continentale.

2. Per ottenere la quota di cui al comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo e il piano di finanziamento delle stesse.

3. Le date di inizio e di ultimazione lavori sono accertate dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.

4. Qualora risulti che l'attività programmata non è stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 3, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data della concessione, del 50 per cento dell'aliquota, aumentato di quattro punti, e le somme così recuperate dallo Stato sono destinate al finanziamento della ricerca di nuove tecnologie di cui all'articolo 9 della presente legge.

27. 2.

Monello, Cherchi, Prandini.

All'articolo 27, comma 1, sostituire il periodo: Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale con il seguente Sono confermati per le regioni a statuto speciale i benefici di cui all'articolo 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

27.3.

Monello, Cherchi, Strada, Prandini.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Scalia

e Mattioli 27.1 e Monello ed altri 27.2 e parere favorevole sull'emendamento Monello ed altri 27.3.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Condivido i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 27.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Monello ed altri 27.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Monello ed altri 27.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 26, precedentemente accantonato. Avverto che sono stati nel frattempo presentati i seguenti subemendamenti, riferiti all'emendamento del Governo 26.5:

All'emendamento 26.5, comma 2, sopprimere le parole Fino al 31 dicembre 1996.

0.26.5.1.

Strada.

All'emendamento 26.5, aggiungere il seguente comma:

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, dopo le parole: « Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi », sono aggiunte le seguenti: « e delle piccole ».

0.26.5.2.

Strada, Prandini, Garavini.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sul subemendamento 0.26.5.2, mentre sul subemendamento 0.26.5.1 mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Desidero chiarire che il subemendamento 0.26.5.2 pone gravi problemi di copertura, in quanto la sua eventuale approvazione comporterebbe una diminuzione delle entrate, andando oltretutto ad incidere su di una materia oggetto di un apposito progetto di legge attualmente all'esame della Commissione finanze.

Ricordo che, in base ad un principio generale, ad una riduzione delle entrate deve farsi fronte con altre entrate, oppure con un'equivalente diminuzione delle spese. Il subemendamento in questione dovrebbe oltretutto essere inviato alla Commissione finanze per il prescritto parere e ciò renderebbe molto difficile il rispetto dell'impegno, assunto soltanto ieri sera nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, di approvare quanto prima il provvedimento. Mi chiedo, infatti, come si possa pensare di raggiungere tale risultato se poi si continua a presentare emendamenti che richiedono i pareri di altre Commissioni, ritardando necessariamente l'iter del disegno di legge. Prendo atto, allora, dell'esistenza di una volontà convergente, del Governo e dei gruppi presenti in Commissione, volta ad eludere l'impegno di approvare il più rapidamente possibile il disegno di legge in discussione. Desidero quindi richiamare tutti i colleghi ad un'assunzione di responsabilità: ovviamente, non mi opporrò alle decisioni che la Commissione vorrà prendere, purché risultino chiari gli effetti che ne conseguiranno.

ONELIO PRANDINI. Signor presidente, il gruppo comunista non intende rinunciare ad approvare il provvedimento entro i tempi concordati durante la riunione dell'ufficio di presidenza.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Apprezzo le intenzioni di fondo del subemendamento 0.26.5.2 perché in effetti attualmente esiste una forte ed immotivata discriminazione tra le concessioni delle grandi e delle piccole derivazioni. Credo però che si possa trasfondere il contenuto di questo emendamento — che invito i proponenti a ritirare — in un ordine del giorno, che mi impegno ad accogliere.

RENATO STRADA. Dichiaro di ritirare il subemendamento 0.26.5.2, dal momento che il sottosegretario Fornasari si è impegnato ad accogliere un ordine del giorno che ne riproponga il contenuto.

Per quanto riguarda il mio emendamento 0.26.5.1 vorrei far notare che il nostro intento è quello di tutelare coloro che faranno investimenti e che pertanto debbono sapere quale sarà l'incidenza del prezzo che pagheranno per il gas metano anche dopo il 1996. Si tratta di un tetto fissato per ragioni che non conosco, che sicuramente avranno una loro valenza, però vorrei sapere che tipo di logica sia stata seguita.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero far presente all'onorevole Strada che sono state seguite delibere CIP; per questo motivo debbo esprimere parere contrario al subemendamento 0.26.5.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Strada 0.26.5.1 non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 26.5 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 26, accolto dal relatore restando inteso che, in caso di approvazione, sarà trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Agevolazioni fiscali per le produzioni da fonti rinnovabili).

1. Il reddito delle persone fisiche e giuridiche soggetto ad imposta ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è diminuito fino alla concorrenza del reddito stesso per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento della spesa sostenuta dal possessore del reddito per la realizzazione di impianti per energia solare, fotovoltaica ed eolica.

26. 01.

Scalia, Mattioli.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo.

MASSIMO SCALIA. Accogliamo l'invito e ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo 26.01.

PRESIDENTE. Agli articoli 28 e 29 non sono stati presentati emendamenti, pertanto li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

(Proroga di esenzione dall'ILOR).

1. L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.

(È approvato).

ART. 29.

(Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento).

1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico è stabilita nella misura del 4 per cento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici).

1. Il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, è diminuito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del predetto testo unico, per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo di imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la riduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 30, comma 1, dopo le parole consumi energetici negli edifici aggiungere le seguenti fotovoltaica ed eolica.

30. 2.

Il Governo.

All'articolo 30, aggiungere i seguenti commi:

4. Sulla base di normative tecniche predisposte dal CEI, l'ENEA definisce e aggiorna gli standard medi di consumi di energia elettrica da parte di apparecchiature domestiche.

5. È consentito ai produttori e ai distributori, previa autorizzazione dell'ENEA, l'apposizione sui prodotti elettrodomestici immessi in commercio, di un marchio di risparmio energetico, a condizione che le suddette apparecchiature garantiscano un risparmio energetico non inferiore al 20 per cento rispetto agli standard medi di consumo definiti ai sensi del comma precedente.

6. Per gli elettrodomestici contraddistinti con i marchi di cui al comma precedente si applica un'aliquota IVA agevolata determinata entro 3 mesi dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo. Per i produttori i distributori i rivenditori che appongono senza autorizzazione il marchio di cui al comma pre-

cedente si applica la sanzione penale della reclusione da due a sei anni.

30.1.

Strada, Cipriani, Prandini e Testa Enrico.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 30.2 presentato dal Governo, mentre per quanto riguarda l'emendamento Strada ed altri 30.1 sarei favorevole ad accogliere solo la parte relativa al punto 4, invito pertanto i proponenti a ritirarlo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo a quanto detto dal relatore.

RENATO STRADA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 30.1 riservandomi di presentare un articolo aggiuntivo per quanto riguarda il contenuto del punto 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 30.2 del

Governo accettato dal relatore, avvertendo che, in caso di accoglimento, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di martedì 18 dicembre 1990.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 23 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO